



Città di Lumezzane

**Regolamento per la disciplina, la  
costituzione e la ripartizione degli incentivi  
per funzioni tecniche, di cui all'art.45 D.lgs.  
36/2023**

## **Sommario**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Campo d'applicazione

Art. 3 - Soggetti

Art. 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Art. 5 - Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro

Art. 6 - Quantificazione e ripartizione dell'incentivo

Art. 7 - Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

Art. 8 - Liquidazione e pagamento del compenso incentivante

Art. 9 - Riduzioni

Art. 10 - Centrali di committenza

Art. 11 - Efficacia

Art.12 – Disposizioni transitorie

TABELLE ALLEGATE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità all'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, di seguito "Codice dei contratti", definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche".
2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi stabiliti o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori, o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture.

## Art. 2 - Campo d'applicazione

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice dei contratti, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"<sup>1</sup> per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Sono esclusi dall'incentivo:
  - a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune;
  - c) Gli affidamenti derivanti da rinnovo o proroga tecnica;<sup>2</sup>
  - d) Gli appalti di servizi e forniture NON rientranti nelle fattispecie descritte all'allegato II.14 del Codice dei contratti, articolo 32 e s.m.e.i., se di importo inferiore a € 500.000,00;
  - e) I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 del Codice stesso.
3. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, servizi e forniture di valore superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) se riconosciuti di particolare importanza secondo i criteri previsti all'allegato II.14 del Codice dei contratti.
4. Con riferimento agli Accordi quadro di cui all'articolo 59 D.lgs. 36/2023, per il calcolo

- 
1. Allegato I.10  
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1)  
Attività di:
    - programmazione della spesa per investimenti;
    - responsabile unico del progetto;
    - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
    - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
    - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
    - redazione del progetto esecutivo;
    - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
    - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
    - predisposizione dei documenti di gara;
    - direzione dei lavori;
    - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
    - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
    - direzione dell'esecuzione;
    - collaboratori del direttore dell'esecuzione
    - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
    - collaudo tecnico-amministrativo;
    - regolare esecuzione;
    - verifica di conformità;
    - collaudo statico (ove necessario).

<sup>2</sup> Cfr. Corte dei Conti, Deliberazioni nn. 150/2021/PAR della Sezione regionale di controllo della Puglia e Sezione di controllo della Regione Sicilia n. 18/2022/PAR, Sezione regionale controllo Sardegna 96/2022/PAR.

dell'incentivo delle funzioni tecniche si deve procedere tenendo a riferimento la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo.<sup>3</sup>

### **Art.3 - Soggetti**

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti delle Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dalle Centrali di Committenza qualificate di cui all'art.10 della presente disciplina.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
  - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I.10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge, meglio disciplinate al successivo art. 6.

### **Art. 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione**

1. Confluiscono nel fondo di cui all'art. 45 comma 2 del Codice risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto aree, acquisto beni mobili e ogni altra voce progettuale, graduate sulla base di quanto previsto al successivo art.6. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. L'IRAP sarà prevista nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2. In fase di programmazione di acquisti di beni e servizi e di lavori il dirigente/titolare di Elevata Qualificazione del servizio interessato dovrà comunicare al servizio personale/ ragioneria l'importo presunto delle risorse per gli incentivi che confluiranno nel fondo, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
3. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione e limitatamente alle attività svolte nella fase dell'esecuzione del contratto. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono

---

<sup>3</sup> Cfr. Parere Mims 1573/2023, Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardi, deliberazione 110/2020/PAR.

rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 120 del Codice.

4. L'80% del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
5. Il restante 20% ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è ripartito come segue:
  - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale
6. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 5 - Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro**

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile Titolare di E.Q. competente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Dirigente / Responsabile Titolare di E.Q. competente, all'inizio del procedimento con propria determinazione, individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi<sup>1</sup> che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con

---

1. Nozione di collaboratore "Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ove si legge: "I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristica- mente delimitata in relazione al bagaglio professionale –tecnico od amministrativo– posseduto, **ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere**. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art.10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati".

la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed esecuzione del contratto. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti. Col medesimo provvedimento è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo. In particolare, con riferimento alle attività previste all'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, gli incarichi si considerano attinenti alle seguenti attività:

Con inerenza alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori:

<b>ATTIVITA'</b>
Responsabile della programmazione della spesa
Responsabile unico del progetto
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Redazione del progetto esecutivo
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Verifica del progetto
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)
Direzione dei lavori
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo tecnico-amministrativo
Collaudo statico (eventuale)

Con inerenza alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni:

<b>ATTIVITA'</b>
Responsabile della programmazione della spesa
Responsabile unico del progetto
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase

Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D. Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)
Direzione dell'esecuzione
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione

2. Ai fini delle condizioni comportanti la nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP, viene fatto riferimento al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti (artt.31 e 32).
3. Lo stesso dirigente /responsabile titolare di E.Q. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo, tenendo conto della causa della modifica o della revoca.

#### **Art. 6 - Quantificazione e ripartizione dell'incentivo**

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, le risorse finanziarie destinate al fondo sono stabilite nella misura massima del 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, secondo le percentuali combinate di cui alle tabelle A-B-C-allegate. La somma dei valori percentuali derivante dalle suddette tabelle non può superare il valore percentuale 100 e va applicata al valore del 2% dell'importo posto a base di gara per ogni lavoro, servizio o fornitura; nel caso di procedura divisa in lotti, per la determinazione della quota che confluisce nel fondo, si considerano gli importi dei singoli lotti.
2. L'incentivo spettante per ciascun contratto è ripartito tra i partecipanti individuati con riferimento alle attività descritte all'art. 5 comma 1, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte, secondo le quote indicate nelle tabelle D - E allegate.
3. Le percentuali dell'incentivo destinate ai collaboratori tecnici e giuridico amministrativi rappresentano la quota minima che potrà essere incrementata in fase di gruppo di lavoro in rapporto alle attività da svolgere, decurtando in corrispondenza la quota degli altri destinatari dell'incentivo per la singola fase. Per la fase della programmazione tra i collaboratori giuridico amministrativi è compreso il personale del servizio ragioneria. In assenza di collaboratori tecnici amministrativi la percentuale relativa va a beneficio degli altri soggetti coinvolti nelle attività incentivate.
4. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività descritte al precedente articolo 5 comma 2, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma costituirà economia per l'Ente.
5. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 50% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte.

Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, per l'assenza di figure professionali specifiche (ad esempio: carenza di ingegnere strutturista o impiantista), si avvalga di direttori operativi esterni, la relativa quota spettante sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno.

6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8 del Decreto Legge 24/02/2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» che prevede per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.

#### **Art. 7 - Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo**

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente/ Responsabile titolare di E.Q. con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro. I termini di redazione del PFTE e del progetto esecutivo sono desunti dagli atti di programmazione. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo, a seconda della gravità, con le modalità definite all'art. 9.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti a servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo, con le modalità definite all'art. 9.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc.)
5. La riduzione percentuale del compenso spettante a titolo di incentivo può arrivare al massimo ad azzerare il compenso stesso. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi non sia imputabile al personale coinvolto.

#### **Art. 8 - Liquidazione e pagamento del compenso incentivante**

1. Compilate le fasi dei singoli procedimenti, il Dirigente/ Responsabile titolare di E.Q. certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il

gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi in misura commisurata ai relativi inadempimenti ai sensi del successivo articolo 9.

4. Ultimata la verifica il Dirigente/Responsabile titolare di E.Q. o persona dallo stesso a ciò designata trasmetterà l'atto al responsabile della liquidazione ai fini del successivo pagamento.
5. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
6. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il R.U.P. può procedere alla liquidazione dell'incentivo come segue:
  - REALIZZAZIONE DI LAVORI. Alla sottoscrizione del contratto di appalto per le attività di Responsabile della programmazione della spesa, Responsabile unico di progetto, Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento, Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Verifica del progetto, Predisposizione dei documenti di gara.
  - ACQUISIZIONE DI SERVIZI O FORNITURE. Alla sottoscrizione del contratto di appalto per le attività di Responsabile della programmazione della spesa, Responsabile unico di progetto, Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento, Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura, Predisposizione dei documenti di gara.
  - Successivi acconti su base annuale, in relazione agli stati d'avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, servizi o forniture.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni esterne, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo e accessorio previsto dai CCNL di comparto e dal CCI dell'ente, con esclusione dei rimborsi spese e dei buoni pasto, assegni al nucleo familiare e degli incentivi oggetto del presente regolamento. L'eventuale quota spettante oltre il limite costituisce economia di Bilancio.
8. Eventuali contestazioni sulle quote assegnate in sede definitiva devono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'atto di liquidazione al Dirigente/Responsabile titolare di E.Q., il quale, sentito il RUP e gli incaricati delle varie fasi del contratto, potrà procedere al riesame e alla definitiva liquidazione dei compensi al personale interessato.
9. In sede di contratto integrativo, potranno essere stabilite forme di correlazione tra l'erogazione dei compensi e l'incentivazione della performance, e potranno essere disposte eventuali riduzioni alla produttività per il personale o alla retribuzione di risultato per le posizioni organizzative che ricevono compensi per le funzioni tecniche; tali risparmi andranno ad alimentare il salario accessorio dei dipendenti o il fondo per le posizioni organizzative che non sono destinatari degli incentivi.

## Art. 9 - Riduzioni

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'incentivo riferito alla direzione lavori ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

1	Fino al 10% della durata prevista	Nessuna penale
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 10% per la parte eccedente sub 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per il periodo eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% per il periodo eccedente sub 3)
5	Dal 40 al 50%	Riduzione del 50% per il periodo eccedente sub 4)

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori, al direttore dell'esecuzione, e ai suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

1	Fino al 10%	Nessuna riduzione
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 20% per l'incremento superiore al punto 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per la parte eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% della parte eccedente sub 3)

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

1	Fino al 10%	Nessuna riduzione
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 20% per l'incremento superiore al punto 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per la parte eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% della parte eccedente sub 3)

6. Il Dirigente competente (o il Segretario generale in caso di incentivi di competenza del Dirigente ex art.8 comma 5 D.L. 13/2023 convertito dalla Legge 41/2023) contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di proporre la liquidazione degli incentivi.
7. Le somme non liquidate ai sensi dei precedenti commi incrementano la quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 45, del Codice.

### **Art 10 - Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento e comunque sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti aderenti.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all' allegato I.10 del Codice dei contratti, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure". La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, in riferimento alle funzioni svolte dalla centrale di committenza.

### **Art. 11 - Efficacia**

1. Per i lavori/servizi/forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata prima dell'entrata in vigore del Codice di cui al D.lgs. 36/2023, gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 27 dicembre 2018.
2. Per i lavori/beni/forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice di cui al D.lgs. 36/2023 (1° aprile 2023) gli incentivi saranno riconosciuti a valere dall'anno 2023 secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

### **Art. 12 – Disposizioni Transitorie**

1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 1, ultimo periodo del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 Legge 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
2. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto legislativo.
3. Qualora nel quadro economico di appalti programmati dopo l'entrata in vigore del Codice di cui al D.lgs. 36/2023 (1° aprile 2023), in corso di esecuzione o ultimati, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

**TABELLE ALLEGATE**

<b>ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE</b>		<b>TAB. A</b>
<b>IMPORTO DEL LAVORO</b>	<b>ALIQUOTA %</b>	
sua euro 150.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00	50	
sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00	47	
sup.a euro 2.000.000,00 e sino ad euro 3.000.000,00	43	
sup.a euro 3.000.000,00	40	
<b>IMPORTO DEL SERVIZIO</b>	<b>ALIQUOTA</b>	
sup.a euro 140.000,00 e sino ad euro 215.000,00	35	
sup.a euro 215.000,00 e sino ad euro 500.000,00	45	
sup.a euro 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000,00	35	
sup.a euro 1.000.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00	30	
sup.a euro 2.000.000,00	25	
<b>IMPORTO DELLA FORNITURA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	
sup. a euro 140.000,00 e sino ad euro 215.000,00	35	
sup. a euro 215.000,00 e sino ad euro 2.000.000,00	30	
sup. a euro 2.000.000,00	25	
<b>ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE</b>		<b>TAB. B</b>

<b>TIPOLOGIA DEL LAVORO<sup>4</sup></b>	<b>ALIQUOTA %</b>	
Nuove opere edilizia-impianti, ristrutturazione e restauro	50	
Nuove opere strade-spazi pubblici-verde e manutenzioni straordinarie in generale	40	
Manutenzioni edilizia-impianti	37	
Manutenzioni strade- spazi pubblici-verde	30	
Bitumature	25	
<b>TIPOLOGIA DEL SERVIZIO<sup>5</sup></b>	<b>ALIQUOTA%</b>	
servizi nell'ambito sociale, scolastico, ambientale, manutenzione verde e igiene urbana	22,5	
servizi nell'ambito tecnologico-informatico, tributario, impiantistico, finanziario, assicurativo, di ingegneria e architettura e dei contratti di disponibilità	22,5	
altri servizi diversi da quelli correnti	15	

<sup>4</sup> Le singole tipologie devono essere considerate alternativamente e non cumulativamente.

<sup>5</sup> Le singole tipologie devono essere considerate alternativamente e non cumulativamente

servizi per il funzionamento degli uffici e la gestione dei beni comunali (es. utenze, pulizia, sorveglianza, ecc.)	10	
servizi correnti acquisiti a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto	0	
<b>TIPOLOGIA DELLA FORNITURA<sup>6</sup></b>	ALIQUOTA	
forniture nell'ambito sociale, scolastico, ambientale- tecnologico-informatico	15	
altre forniture diverse da quelle per l'acquisto di beni correnti e di consumo	15	
forniture per lo svolgimento dei servizi e la gestione dei beni comunali (es. accessori per gli uffici, cancelleria, vestiario, materiale di consumo, utenze, ecc.)	0	
forniture correnti acquisite a condizioni predefinite e senza complessità esecutive e di tipologia di prodotto	0	
<b>ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DEI SINGOLI LAVORI-SERVIZI-FORNITURE</b>		<b>TAB.C</b>

<sup>6</sup> Le singole tipologie devono essere considerate alternativamente e non cumulativamente

<b>MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA</b>	<b>ALIQUOTA AGGIUNTA</b>	
per lavori di manutenzione e servizi nei casi di ricorso ad affidamenti pluriennali	5	
per i lavori che abbiano caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico e/o artistico e/o soggette ad autorizzazioni di Enti esterni	5	

## TABELLA D

### Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

ATTIVITA'	Fase programmazione 5%	Fase progettazione 30%	Fase di affidamento 25%	Fase Esecuzione 40%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	1%				1%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione (le quote andranno cumulate in caso di RUP)		2%	3%	6%	11%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	1%	3%	6%	8%	18%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%				3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		10%			10%
Redazione del progetto esecutivo		10%			10%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto		3%			3%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			10%		10%
Direzione dei lavori			6%	20%	26%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo				3%	3%
Collaudo statico (eventuale)					
<b>TOTALE</b>	<b>5%</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

**TABELLA E****Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Fase Programmazione 5%</b>	<b>Fase Progettazione 25%</b>	<b>Fase di affidamento 12,5%-25%</b>	<b>Fase Esecuzione 30% - 60%</b>	<b>Totale</b>
Responsabile della programmazione della spesa	1%				1%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione (le quote andranno cumulate in caso di RUP)	1%	2%	5%	9%	17%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	3%	3%	5%	8%	19%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D. Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		20%			20%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			10%		10%
Direzione dell'esecuzione				18%	18%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				5%	5%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				5%	5%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				5%	5%
<b>TOTALE</b>	<b>5%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

